



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

² L'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio e le stabilisce in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia (art. 16 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese; LAP), corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'Unione europea, ma ammontino almeno a 7 franchi al quintale.

Art. 50 Obbligo di versare le tasse e aliquote delle tasse

Le importazioni con PGI sottostanno al versamento di una tassa. Si applicano le aliquote delle tasse di cui all'allegato 6.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 16 giugno 2006³ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificata come segue:

¹ RS 916.01

² RS 531

³ RS 910.11

Art. 3 cpv. 1

¹ Per la riscossione di tasse per le importazioni di prodotti agricoli si applica l'articolo 50 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sulle importazioni agricole.

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

² L'articolo 5 capoverso 2 si applica fino al 30 settembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche ivi contenute decadono.

30 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato I

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

*N. 18 Tabella***18. Disciplinamento del mercato: zucchero**

...

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1701.1200	0.00	[18-1]
1701.1300	0.00	[18-1]
1701.1400	0.00	[18-1]
1701.9110	18.70	PGI non necessario
1701.9991	18.70	PGI non necessario
1701.9999	0.00	[18-1]
1702.3029	1.60	PGI non necessario
1702.3038	2.10	PGI non necessario
1702.3042	4.50	PGI non necessario
1702.3048	5.60	PGI non necessario
1702.4029	4.50	PGI non necessario
1702.6028	0.00	PGI non necessario
1702.9019	0.00	[18-1]
1702.9022	0.00	[18-1]
1702.9023	2.10	PGI non necessario
1702.9024	18.70	PGI non necessario
1702.9028	18.70	PGI non necessario
1702.9032	0.00	[18-1]
1702.9033	0.00	[18-1]
1702.9034	10.00	PGI non necessario
1702.9038	10.00	PGI non necessario

